

COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 23/04/2013

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza
- Art. 3 – Soggetti titolati ad effettuare le spese
- Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza
- Art. 5 – Casi di inammissibilità delle spese di rappresentanza
- Art. 6 – Stanziamento in bilancio e procedura di spesa
- Art. 7 – Rendicontazione delle spese
- Art. 8 – Disposizioni finali

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese di rappresentanza, disposte dagli organi titolati ad effettuare tali spese e le relative procedure, amministrative e contabili.

Articolo 2
Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connessi al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza, quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, per il migliore perseguimento dei fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasioni di rapporti tra organi dell'Ente che agiscono in veste rappresentativa ed organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività.

Articolo 3
Soggetti titolati ad effettuare le spese

1. Sono titolati ad effettuare le spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Il Sindaco e nei casi di Sua assenza o impedimento il Vice Sindaco;

Previo assenso, anche informale, del Sindaco o del Vice Sindaco nei casi di assenza o impedimento di entrambi:

- Il Presidente del Consiglio con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Comunale;
- Gli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 4 **Specificazione delle spese di rappresentanza**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative:
 - a. colazioni di lavoro e consumazioni varie giustificate con motivazione di interesse pubblico da offrire a delegazioni ufficiali, ovvero ad ospiti (autorità e personalità rappresentative) nonché a persone del seguito;
 - b. stampa di manifesti, inviti e atti relativi a commemorazioni, celebrazioni ed incontri di particolare rilievo;
 - c. biglietti da visita e carta intestata;
 - d. offerte di generi di conforto in occasione di visite esulanti i normali rapporti d'ufficio;
 - e. ospitalità comprensiva delle spese di trasporto ad autorità e personalità rappresentative;
 - f. omaggi floreali ad ospiti di riguardo nonché addobbi del Palazzo di città in occasione di manifestazioni ufficiali;
 - g. offerte di donativi –ricordo, premi, omaggi simbolici in favore di visitatori ufficiali (delegazioni, autorità e personalità);
 - h. consegna o invio di omaggi (medaglie, targhe, coppe o altri premi) anche di carattere sportivo da concedere in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - i. oneri connessi agli interventi di gemellaggio;
 - j. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, impianto audio, ecc.) in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente;
 - k. atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
 - l. commemorazioni;
 - m. conferenze stampa indette per fini istituzionali.

Articolo 5 **Casi di inammissibilità delle spese di rappresentanza**

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - Oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
 - Omaggi e liberalità ad amministratori e dipendenti dell'ente;
 - Colazioni di lavoro per dipendenti ed amministratori dell'ente in occasione del normale svolgimento dell'attività lavorativa (commissioni, riunioni di lavoro, seminari, conferenze di servizio);
 - Colazioni con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici, i cui incontri risultano privi del carattere di rappresentanza di cui all'art.2;
 - Spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali di cui all'art. 2.

Articolo 6
Stanziamento in bilancio e procedura di spesa

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene determinato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato nel PEG al dirigente competente.
2. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal dirigente di cui al comma 1 e possono essere anticipate anche a mezzo cassa economale, per motivate esigenze organizzative e/o di urgenza, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di contabilità per la disciplina del servizio di cassa economale (capo XI – art.80).

Articolo 7
Rendicontazione delle spese

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 26 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,n.148). Entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono disapplicate o modificate al sopraggiungere di norme incompatibili e di grado superiore.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.